

## SOMMARIO

	<b>NOVITÀ</b>	<a href="#">◊ Notizie in breve</a>	Pag. 1
	<b>APPROFONDIMENTI</b>	<a href="#">◊ Incompatibilità per gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici</a> <a href="#">◊ Tutele assicurative per gli sportivi professionisti e dilettanti</a> <a href="#">◊ Lavoro sportivo dei minorenni</a>	Pag. 2 Pag. 4 Pag. 8
	<b>STRUMENTI OPERATIVI</b>	<a href="#">◊ Documentazione delle erogazioni liberali ad associazioni/ società sportive dilettantistiche</a> <a href="#">◊ Erogazioni liberali alle ASD-ETS</a> <a href="#">◊ Ravvedimento per tardiva presentazione Modello 770</a>	Pag. 12 Pag. 14 Pag. 16
	<b>SCADENZARIO</b>	<a href="#">◊ Principali adempimenti mese di dicembre 2025</a>	Pag. 18



## NOVITÀ

### [Notizie in breve](#)

#### PROROGA IVA AL 2036

- Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
- In materia fiscale, tra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell'entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l'assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini Iva, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

#### VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

- I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare il modello AA5/6 per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni.
- Con provvedimento del 17.11.2025, n. 491453 l'Agenzia delle Entrate prevede che, in caso di variazione del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica tenuto alla presentazione del modello AA5/6, quest'ultimo debba essere presentato esclusivamente presso l'ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell'Area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

#### Editore e proprietario:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
46042 Castel Goffredo MN  
Partita IVA: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 210.400 interamente versato

Sito web: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)

E-mail: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

Direttore responsabile: Anselmo Castelli

Vice direttore: Stefano Zanon

Coordinamento scientifico: Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

**Consiglio di redazione:** Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti:** G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi, A. Bortolotto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, L. Dall'Oca, A. Dal Ponte, S. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

#### Hanno collaborato:

G. Beschi, L. Binda, A. Pratesi,  
G. Romiti, F. Vollono, P. Vollono, S. Zanon

**Periodicità e distribuzione:** Mensile

**Diffusione:** Circolare diffusa per e-mail.

**Servizio abbonamenti:**

Tel. 0376/77.51.30

lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com).

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy-policy](http://www.ratio.it/privacy-policy).



## APPROFONDIMENTI

## Incompatibilità per gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici

La riforma dello sport ha significativamente modificato il quadro normativo relativo alle incompatibilità degli amministratori nelle associazioni e società sportive dilettantistiche. L'art. 11 D. Lgs. 36/2021 ha ampliato notevolmente i casi di incompatibilità, passando dal divieto di ricoprire la "medesima carica" a quello di assumere "qualsiasi carica" in altre realtà sportive affiliate alla stessa Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva.

**Il D.L. 96/2025 ha previsto che le incompatibilità riguardano solo i presidenti di ASD e SSD.**

### QUADRO NORMATIVO ANTE RIFORMA DELLO SPORT

Prima dell'entrata in vigore della riforma dello sport, la disciplina delle incompatibilità per gli amministratori delle ASD e SSD era regolata dall'art. 90, c. 18 L. 289/2002.

Questa norma prevedeva che gli amministratori non potessero ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale, disciplina associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

#### Esempio

Un presidente di un'associazione calcistica dilettantistica non poteva assumere il ruolo di presidente in un'altra associazione affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ma poteva ricoprire altre cariche come quella di vicepresidente o consigliere.

Inoltre, per quanto riguardava gli Enti di Promozione Sportiva, l'incompatibilità era circoscritta ai casi in cui l'amministratore operasse nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Questo significava che un amministratore poteva ricoprire la stessa carica in due associazioni affiliate allo stesso Ente di Promozione Sportiva, purché praticassero sport diversi (es.: calcio e tennis).

### DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

#### Art. 11 D.Lgs. 36/2021

Con l'introduzione dell'art. 11 D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1.07.2023 il Legislatore ha modificato radicalmente l'approccio prevedendo che: "È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP".

La sostituzione della locuzione "medesima carica" con "**qualsiasi carica**" rappresenta un cambiamento radicale, ampliando notevolmente la portata dell'incompatibilità.

#### Esempio

Un amministratore consigliere di un'ASD non può più ricoprire alcun tipo di carica sociale in un'altra associazione affiliata alla stessa Federazione o Ente.

Inoltre, **l'eliminazione della distinzione tra discipline sportive per gli Enti di Promozione Sportiva** significa che un amministratore di un'ASD affiliata a un EPS non può ricoprire cariche in qualsiasi altra ASD facente capo allo stesso Ente, indipendentemente dallo sport praticato.

#### Esempio

Un presidente di un'associazione di calcio non potrà essere anche consigliere in un'associazione di tennis se entrambe sono affiliate allo stesso Ente di Promozione Sportiva.

#### Novità del D.L. 96/2025

Modifica art. 11 D.Lgs. 36/2021

Il D.L. 30.06.2025, n. 96 (convertito, con modificazioni, dalla L. 8.08.2025, n. 119) ha modificato il regime di incompatibilità previsto dall'art. 11 D.Lgs 36/2021.

La principale modifica introdotta dal D.L. 96/2025 **limita al solo presidente delle associazioni e società sportive dilettantistiche il divieto di ricoprire qualsiasi carica** in altre società o associazioni **nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale**, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (e dal CIP se paralimpici).

Prima della modifica, il divieto riguardava tutti gli amministratori.

Pertanto, **a partire dal 1.07.2025, gli altri membri del consiglio direttivo** (o del CdA in caso di SSD RL) **possono ricoprire cariche anche in altre ASD o SSD, pur appartenenti alla stessa federazione o ente.**



## Incompatibilità per gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici (segue)

### CASI PRATICI

Esistono diverse situazioni in cui il divieto non si applica.

#### Incompatibilità nell'ambito della stessa Federazione

Un presidente di un'associazione sportiva dilettantistica, ad esempio di calcio, non può essere contemporaneamente consigliere, segretario, tesoriere o ricoprire qualsiasi altra carica amministrativa in un'altra associazione calcistica affiliata alla FIGC.

#### Discipline diverse nello stesso EPS

Un presidente di un'ASD di tennis affiliata a un Ente di Promozione Sportiva non può ricoprire cariche in un'ASD di nuoto affiliata allo stesso Ente di Promozione, anche se si tratta di discipline sportive completamente diverse.

#### Socio in più ASD

Essere semplicemente socio di più ASD della stessa disciplina non configura incompatibilità, poiché il divieto riguarda esclusivamente la carica di presidente.

### ESEMPI DI INCOMPATIBILITÀ

- È fondamentale notare come l'incompatibilità si verifichi nel momento stesso in cui si assume la seconda carica.
- La normativa non prevede un "tempo tecnico" per regolarizzare la situazione, rendendo necessaria un'immediata valutazione delle posizioni ricoperte.

#### Cariche in enti affiliati a Federazioni o EPS diversi

- Un presidente può ricoprire cariche in più associazioni o società sportive dilettantistiche purché queste siano affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva diversi.

#### Esempio

È possibile essere presidente di un'ASD affiliata alla FIGC e contemporaneamente presidente di un'altra ASD affiliata alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

### COMPATIBILITÀ GARANTITE

#### Ruoli tecnici e di atleta

- Il divieto di incompatibilità non si estende ai ruoli puramente tecnici o sportivi.
- Le qualifiche di tecnico e atleta sono considerate ruoli operativi e funzionali all'attività sportiva, non amministrative. Pertanto, non rientrano nella categoria delle "cariche sociali" che implicano responsabilità gestionali o decisionali.

Quanto riportato è stato confermato anche da interpretazioni ufficiali del CONI e da alcune Federazioni, come la FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball), che ha chiarito come un presidente possa essere contemporaneamente tecnico o atleta in un'altra società della stessa federazione.

#### Incarichi in organi territoriali di Federazioni o EPS

Gli incarichi ricoperti negli organi territoriali di Federazioni o Enti di Promozione Sportiva (come comitati provinciali o regionali) non sono automaticamente incompatibili con le cariche sociali nelle ASD/SSD, poiché si tratta di ruoli all'interno della struttura federativa e non di altre associazioni o società sportive.



## Tutele assicurative per gli sportivi professionisti e dilettanti

La riforma del lavoro sportivo ha portato significative novità nel panorama delle tutele assicurative per gli atleti e i professionisti del settore. In un contesto in cui lo sport assume un ruolo sempre più rilevante nella società, sia come attività professionale che come pratica amatoriale diventa fondamentale garantire adeguate protezioni a tutti coloro che vi operano. L'assicurazione obbligatoria per gli sportivi collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.) dilettanti e l'assicurazione antinfortunistica nel lavoro sportivo rappresentano due pilastri fondamentali di questa nuova architettura normativa. Queste misure mirano a colmare un vuoto legislativo che per troppo tempo ha lasciato in una zona grigia molti lavoratori del settore, esponendoli a rischi non adeguatamente coperti. La riforma, avviata con L. 86/2019 e perfezionata attraverso successivi decreti legislativi, ha ridisegnato il quadro delle tutele, introducendo l'obbligo assicurativo Inail per alcune categorie di lavoratori sportivi e mantenendo al contempo specifiche forme di assicurazione per altre. Questo approccio differenziato tiene conto delle peculiarità del mondo sportivo, dove convivono realtà professionistiche e dilettantistiche, ciascuna con le proprie esigenze e caratteristiche.

### SOGGETTI TUTELATI DALLA ASSICURAZIONE GESTITA DALL'INAIL

- **Lavoratori subordinati sportivi**, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.
- **Giovani atleti assunti con contratto di apprendistato** di cui all'art. 30, c. 5 D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, che ha previsto l'applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell'art. 34 dello stesso decreto. La tutela Inail è comunque prevista per tutti gli apprendisti.
- **Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale**, resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
- **Prestatori di lavoro occasionale**, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e secondo la normativa vigente, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 54-bis D.L. 50/2017.

### SOGGETTI ESCLUSI DALLA TUTELA INAIL

Obbligo  
di assicurazione  
privata

- **Lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c.** e di cui all'art. 2, c. 2, lett. d) D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 L. 27.12.2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi e che sono pertanto assicurati con polizze private.
- **Sportivi dilettanti**, che svolgono attività sportiva come **volontari**, anch'essi assicurati obbligatoriamente con polizze private.
- **Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche** che prestino in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
- **Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo**, preveda il versamento di un corrispettivo e sia quindi esercitata previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza o a seguito del decorso del termine di 30 giorni previsto dall'art. 25, c. 6, 3° periodo, del D.Lgs. 28.02.2021, n. 36. In tali casi, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 35, cc. 2, 8-bis e 8-ter (relativo al trattamento pensionistico) e all'art. 36, c. 6 (riguardante il trattamento tributario), senza alcun richiamo all'art. 34.
- **Personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate** e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc., (sportivo o meno) non si applica in via generale la tutela dell'Inail ma la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
- **Lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d'opera ex art. 2222 c.c.**



## Tutele assicurative per gli sportivi professionisti e dilettanti (segue)

### AMBITO SOGGETTIVO

#### LAVORATORI SUBORDINATI SPORTIVI

- L'art. 34 D.Lgs. 36/2021 ha introdotto l'**obbligo assicurativo Inail per i lavoratori subordinati sportivi sia nel settore professionale che dilettantistico.**
- Essa si applica indipendentemente dalla presenza di polizze assicurative private.

La determinazione dei premi assicurativi si basa sulle retribuzioni effettive e sui riferimenti tariffari individuati dal D.L. 21.12.2022, garantendo così una copertura proporzionata alle specifiche condizioni lavorative nel mondo sportivo.

La circolare Inail n. 46/2023 ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione, estendendo la tutela anche ai **giovani atleti assunti con contratto di apprendistato.**

#### CO.CO.CO. DILETTANTI

##### Tutela con polizze private

- I rapporti di collaborazione con collaboratori coordinati e continuativi sportivi dilettanti, che includono figure come allenatori, tecnici e istruttori, sono ora soggetti a un regime assicurativo specifico, delineato dall'art. 51, c. 3 D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 120/2023.
- La nuova normativa stabilisce che ai lavoratori sportivi co.co.co. si applica esclusivamente la tutela assicurativa prevista dall'art. 51 L. 27.12.2002, n. 289. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla precedente disposizione, che prevedeva l'iscrizione all'Inail per questi soggetti.
- **In pratica, ciò significa che un allenatore o un tecnico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa non deve essere iscritto all'Inail per la copertura contro gli infortuni sul lavoro.**
- La ragione di questa esclusione risiede nel fatto che questi lavoratori **sono già assicurati tramite il tesseramento alla propria federazione sportiva** ed essa viene considerata sufficiente a garantire la tutela prevista dalla legge per i lavoratori sportivi dilettanti.

##### Soggetti interessati

- L'obbligo assicurativo privato riguarda i tesserati con:
  - federazioni sportive nazionali;
  - discipline sportive associate;
  - enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

- In particolare, sono già coperti dall'assicurazione privata:
  - atleti tesserati che svolgono attività sportiva a livello agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
  - dirigenti sportivi;
  - tecnici, inclusi maestri, istruttori, allenatori e altre figure preposte all'insegnamento delle tecniche sportive e al perfezionamento degli atleti.

- Per tali soggetti **non** vige l'obbligo di iscrizione all'Inail.
- I soggetti assicurati non pagano direttamente il premio assicurativo, ma lo fanno attraverso l'ente sportivo di riferimento.

#### COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- Per le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale, l'art. 37, c. 2 D.Lgs. 36/2021 mantiene l'**obbligo di assicurazione Inail.**
- La ratio di questa differenziazione rispetto alle Co.Co.Co. degli sportivi dilettanti risiede nella natura specifica dell'attività svolta dai collaboratori sportivi, che è intrinsecamente legata alla pratica e all'insegnamento dello sport.

#### ASSOCIATI DI ASD E SOCI DI SSD ISTRUTTORI SPORTIVI

L'Inail, con la circolare 20.05.2025, n. 31, ha precisato l'esclusione dell'obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.



## Tutele assicurative per gli sportivi professionisti e dilettanti (segue)

### AMBITO OGGETTIVO

#### TIPOLOGIE DI INFORTUNI

- Nel contesto sportivo, gli infortuni possono essere ricondotti a 2 principali categorie:
  - quelli derivanti dall'esecuzione di un gesto tecnico non corretto o fuori tempistica;
  - quelli conseguenti a un'azione estranea alle esigenze della disciplina sportiva.
- La giurisprudenza ha stabilito che lo svolgimento dell'attività agonistica implica una certa accettazione del rischio da parte dei partecipanti.
- Tuttavia, il comportamento esente da responsabilità civile si riscontra solo quando l'evento lesivo è strettamente collegato al gioco e non comporta l'uso di una violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato.
- La prevenzione degli infortuni assume un ruolo cruciale e si basa su un corretto allenamento, l'utilizzo di attrezzature adeguate e il rispetto delle regole.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE E COPERTURA DEGLI INFORTUNI

- L'assicurazione obbligatoria copre le conseguenze degli infortuni che possono verificarsi:
  - durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive e degli allenamenti autorizzati dall'organizzazione sportiva;
  - nel corso delle azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale;
  - durante l'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente.

La **copertura assicurativa è valida a condizione** che le attività si svolgano **secondo le modalità**, i tempi e nei luoghi **previsti dai regolamenti sportivi** delle singole organizzazioni.

**Non ci sono limitazioni di età** per gli iscritti e la copertura è **indipendente dal luogo di svolgimento dell'attività**, purché questa sia prevista dall'organizzazione sportiva.

#### ESCLUSIONI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

- La polizza non copre gli infortuni derivanti da:
  - abuso di alcolici e psicofarmaci;
  - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - assunzione accertata di sostanze dopanti;
  - azioni costituenti reato commesse dall'assicurato;
  - partecipazione a risse o tumulti;
  - violazione di divieti posti dall'ordinamento statale o sportivo.

#### INDENNIZZI IN CASO DI INFORTUNIO

- Gli indennizzi sono previsti per le lesioni corporali causate direttamente dall'infortunio che provochino:
  - il **decesso dell'assicurato** entro 2 anni dall'infortunio;
  - l'**invalidità permanente** dell'assicurato entro 2 anni dall'infortunio.

In caso di invalidità permanente, l'indennizzo viene calcolato applicando la "tabella lesioni" allegata al D.P.C.M. 3.11.2010 che fornisce una base standardizzata per la quantificazione del danno subito.

#### RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

- **L'esercizio dell'attività sportiva è considerato una causa di giustificazione e di esclusione dell'antigiuridicità solo se rispetta i regolamenti tecnici e le norme di prudenza e diligenza.**
- La giurisprudenza ha progressivamente spostato l'attenzione sul concetto di "rischio consentito", valutando gli aspetti psicologici dell'atleta e le modalità di rilevazione del fallo in gioco.
- **I comportamenti fallosi volontari che possono provocare danni gravi all'avversario comportano sempre una responsabilità penale, anche se avvenuti durante una competizione sportiva.**
- Questo approccio mira a bilanciare la promozione dell'attività sportiva con la necessaria tutela dell'integrità fisica degli atleti.



## Tutele assicurative per gli sportivi professionisti e dilettanti (segue)

### DIFFERENZE TRA TUTELE

#### TUTELA INAIL E POLIZZE ASSICURATIVE PRIVATE

La riforma del lavoro sportivo ha delineato un sistema di tutele assicurative che vede coesistere l'assicurazione Inail e le polizze private.

Questa duplice copertura riflette la complessità del settore sportivo, caratterizzato da diverse tipologie di rapporti lavorativi e specifiche esigenze di protezione.

- Le polizze assicurative private mantengono un ruolo cruciale per categorie specifiche di lavoratori sportivi. In particolare, rimane in vigore l'obbligo per le società di stipulare polizze private per gli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro autonomo.
- Inoltre, queste polizze coprono gli infortuni occorsi agli atleti professionisti durante l'attività svolta per conto della propria Federazione, eventi che restano esclusi dalla tutela Inail in quanto ricondotti all'ambito del lavoro autonomo.

#### PREMI ASSICURATIVI

##### Inail

- I premi assicurativi Inail sono determinati in base alle retribuzioni effettive e ai riferimenti tariffari stabiliti dal D.I. 21.11.2022.
- Questo sistema mira a garantire una correlazione tra il costo dell'assicurazione e l'effettivo rischio associato all'attività lavorativa svolta.

##### Polizze private

- Le polizze assicurative private, invece, presentano generalmente premi più elevati rispetto ai contributi Inail.
- Questo è dovuto alla maggiore ampiezza della copertura offerta e alla personalizzazione delle condizioni.

**I premi delle polizze private sono soggetti alle dinamiche del mercato assicurativo** e possono variare significativamente in base a fattori come l'andamento dei sinistri nel settore sportivo o le strategie commerciali delle compagnie assicurative.

#### MODALITÀ DI STIPULA

- Le modalità di stipula differiscono notevolmente: mentre l'assicurazione Inail è obbligatoria e segue procedure standardizzate, le polizze private richiedono una negoziazione più articolata.
- Per queste ultime, è fondamentale un'attenta valutazione delle offerte di diverse compagnie assicurative, considerando non solo il costo ma anche l'ampiezza e l'adeguatezza della copertura in relazione alle specifiche esigenze dello sportivo o della società sportiva.

#### Esempio

#### Tutele assicurative - Stralcio contratto di Co.Co.Co. tra Atleta e Associazione sportiva dilettantistica

##### Art. ... - Tipologia giuridica, disciplina fiscale e previdenziale

Stando a quanto stabilito nel Decreto "Correttivo-bis" che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva nella seduta del 26.07.2023, i lavoratori sportivi Co.Co.Co. non sono soggetti ad iscrizione presso l'Inail ma sono assicurati secondo le modalità già previste dalla L. 27.12.2022, n. 289.

La Società dichiara che in favore dell'Atleta vige la polizza di assicurazione infortuni per la stagione sportiva ...../..... sottoscritta dalla FIPAV con la compagnia ..... in favore di tutti i propri tesserati praticanti attività sportiva, le cui condizioni generali sono disponibili presso il sito istituzionale della Federazione ..... al seguente link .....

##### Art. ... - Infortunio e malattia

In caso di infortunio o di malattia derivati dalla pratica agonistica insorti durante il rapporto contrattuale, la Società si impegna, direttamente o mediante idonea polizza assicurativa dalla stessa contratta, a garantire comunque all'Atleta il compenso pattuito per un periodo massimo di 2 mesi dall'infortunio. Nel corso del primo mese dall'infortunio verrà riconosciuto all'Atleta integralmente il compenso pattuito, da considerarsi al netto di quanto previsto a titolo di rimborso spese forfetarie di cui al punto ...) della presente scrittura; a partire dal 30° giorno e fino al 60° giorno, il compenso come poc'anzi prestabilito verrà riconosciuto nella misura ridotta del 50%.

Nessun compenso verrà riconosciuto all'Atleta qualora l'infortunio avvenisse per causa imputabile ad imperizia dell'Atleta e/o fuori dall'ambito della prestazione sportiva resa in favore della Società secondo le disposizioni previste dal presente accordo.

Spetteranno, comunque, alla Società eventuali indennità assicurative percepite in virtù di polizze dalla stessa sottoscritte.

L'Atleta è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti ai fini delle polizze assicurative stipulate dalla Società a proprio favore.

L'inabilità dovuta a comportamento non compatibile con le finalità del presente accordo, nonché l'inosservanza da parte dell'Atleta delle prescrizioni dello staff medico della Società per un più efficace recupero della condizione fisica, provoca l'immediata sospensione di qualsiasi forma di compenso fino al completo ripristino dell'efficienza sportiva, fatta salva la richiesta del maggior danno da parte della Società come previsto al punto...).



## Lavoro sportivo dei minorenni

*In ambito sportivo la Riforma non vieta che i minorenni possano svolgere attività lavorative sportive, in qualità ad esempio di atleti o tecnici, ma occorre rispettare la particolare normativa nazionale ed europea ai fini della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Il medesimo D.Lgs. 36/2021, all'art. 33 c. 6, opera un rinvio alla L. 977/1967 in tema di protezione dell'integrità psico-fisica dei minorenni addetti a mansioni sportive, prevedendo l'introduzione di specifiche disposizioni volte a tutelarne la salute e la sicurezza, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte di società ed associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.*

### DIFFERENZA DI ETÀ NELLA COSTITUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON MINORENNI

Vi è una differenza, dettata dalla normativa, relativa ai rapporti di lavoro ai quali vengono impiegati ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 18 anni ed i rapporti retribuiti con ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

- La normativa vigente in tema di lavoro dei minorenni è la L. 977/1967 in attuazione della Direttiva comunitaria 94/33/CE denominata "Protezione dei giovani sul lavoro", la quale definisce le categorie di giovani come segue:
  - **giovane**: giovane di età inferiore a 18 anni;
  - **bambino**: giovane che non ha ancora compiuto 15 anni o che ha ancora obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale;
  - **adolescente**: giovane di almeno 15 anni che non ha ancora compiuto 18 anni e che non ha più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale.
- La direttiva consente ai Paesi dell'UE di prevedere, a determinate condizioni, che il divieto del lavoro dei bambini non si applichi:
  - ai bambini impiegati ai fini di attività culturali, artistiche, sportive o attività pubblicitarie, subordinatamente all'ottenimento di un'autorizzazione preliminare rilasciata dall'autorità competente in singoli casi;
  - i bambini di almeno 14 anni che svolgono lavori leggeri; tuttavia i bambini che hanno almeno 13 anni possono svolgere lavori leggeri per un numero limitato di ore settimanali e per categorie di lavori determinate dalla legislazione nazionale.

- L'istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
- L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni.

Art. 1, c. 622  
L. 296/2006

#### Minori di 16 anni

Per i minorenni che non hanno ancora compiuto i 16 anni o che non hanno ancora assolto all'obbligo scolastico è vietata l'adibizione al lavoro.

#### Minori tra i 16 ed i 18 anni

Gli adolescenti che hanno un'età ricompresa tra 16 e 18 anni e che non sono più soggetti all'obbligo scolastico possono sottoscrivere contratti di lavoro nel rispetto di precise tutele e garanzie.

### VIOLAZIONE DEI LIMITI DI ETÀ

Adibire un minore di 16 anni ad un'attività lavorativa costituisce violazione dei limiti di età e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato.

Tuttavia, **in determinati ambiti lavorativi**, quali attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie e nello spettacolo, **la normativa permette la possibilità di impiegare minori di 16 anni**, a condizione che non siano pregiudicati la sicurezza, integrità psico-fisica, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento e formazione.



## Lavoro sportivo dei minorenni (segue)

### AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO

Nel caso dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con un ragazzo di età inferiore ai 16 anni l'assunzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

• Alla domanda presentata all'ITL sul Modulo INIL/10 occorre allegare:

- consenso scritto dei genitori o dei tutori, con copia dei documenti di identità;
- documentazione sanitaria che attesti l'idoneità fisica del minorenne in base alle mansioni alle quali viene adibito rilasciato dall'ASL/ATS o medico competente;
- piano delle attività elencante luoghi, date ed orari di svolgimento dell'attività lavorativa.

#### Tempistiche e limiti della autorizzazione

- Termine di rilascio entro 15 giorni: se la documentazione presentata è completa e non vengono ravvisate problematiche l'autorizzazione si intende concessa trascorsi 15 giorni.
- Validità e durata dell'autorizzazione sono limitate all'attività specificata, rispettando i limiti orari e lo sviluppo psicofisico del minorenne.
- L'autorizzazione deve essere conservata presso il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa del minore e mostrata in caso di ispezione.

L'autorizzazione non è necessaria per le attività episodiche, svolte a titolo gratuito quale il rilascio di interviste da parte del minore oppure didattiche come ad esempio prestazioni non retribuite durante progetti scolastici (recite, alternanza scuola - lavoro).

### ORE DI LAVORO E RIPOSI NEL LAVORO SPORTIVO

- Gli adolescenti con età compresa tra 16 e 18 anni non possono superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali, senza la possibilità di svolgere straordinari.
- I minori di 16 anni non possono svolgere mansioni lavorative superiori le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali, senza la possibilità di svolgere straordinari.

Se l'orario lavorativo supera le 4 ore e mezza consecutive giornaliere è prevista una pausa di almeno un'ora (anche se alcuni CCNL oppure un'apposita richiesta all'ITL possono ridurre la pausa a 30 minuti).

Durante gli anni dell'obbligo scolastico l'attività lavorativa sportiva può essere svolta solo ove compatibile con la regolare frequenza dell'orario scolastico ed assolvimento dei relativi obblighi formativi.

#### Riposo settimanale

- È garantito un riposo settimanale di almeno 2 giorni, preferibilmente consecutivi e includente la domenica.
- In casi eccezionali, per motivazioni organizzative, il riposo può essere ridotto ma mai al di sotto le 36 ore consecutive.

#### Lavoro notturno

- Il lavoro notturno è vietato tra le ore 22:00 e le 6:00 (oppure 23:00-7:00), salvo casi eccezionali, per i minori di almeno 16 anni, con comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro e riposo compensativo entro 3 settimane.
- Nello sport il lavoro può estendersi fino a mezzanotte, ma è previsto un riposo compensativo di almeno 14 ore consecutive.



## Lavoro sportivo dei minorenni (segue)

### CAPACITÀ CONTRATTUALE DEI MINORENNI

L'art. 2 c.c. stabilisce che "con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro", come infatti disciplinato dalla L. 977/1967.

<b>Adolescente tra i 16 ed i 18 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non risulta necessaria l'autorizzazione dei genitori o dei tutori considerato che il minore ha capacità di agire in ambito lavorativo.</li> <li>• Non è neppure richiesto l'intervento del giudice tutelare trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione compiuto dal minore.</li> </ul>
<b>Ruolo dei genitori</b>	<p>Il minore che ha compiuto i 16 anni non necessita del consenso o dell'autorizzazione da parte dei genitori o dei tutori per sottoscrivere il contratto di lavoro sportivo, ma per prudenza nella gestione del sodalizio sportivo potrebbe essere opportuno farsi rilasciare da chi esercita la patria potestà sul minore un consenso scritto, anche attraverso un'annotazione in calce al contratto di lavoro oppure tramite la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione.</p>

### Esempio

### Dichiarazione di assenso all'attività lavorativa di un minorenni

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome del genitore o tutore], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Indirizzo completo], codice fiscale [Codice fiscale], in qualità di genitore / tutore legale del minore: [Nome e Cognome del minore], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente in [Indirizzo completo del minore]

#### Dichiara

di aver preso visione del contratto di lavoro sportivo proposto da [Nome dell'associazione o Società sportiva dilettantistica], con sede in [Indirizzo dell'ente], relativo all'attività lavorativa che il suddetto minore svolgerà;  
di essere stato/a debitamente informato/a in merito alle condizioni contrattuali, alla durata dell'attività, agli orari, al tipo di mansioni previste e all'ambiente di lavoro;  
di esprimere il proprio assenso affinché il/la minore sopra indicato/a possa svolgere l'attività lavorativa sportiva descritta nel suddetto contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro minorile.

Si allega copia del documento di identità del sottoscritto.

Luogo e data . . .

Firma del genitore/tutore legale . . .

Allegato: copia del documento di identità del dichiarante

### CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE

- Nel caso di un soggetto che deve lavorare in ambito sportivo con minorenni, è obbligatorio presentare il certificato del casellario giudiziale. Questa richiesta deriva dall'art. 25-bis D.P.R. 313/2002, che obbliga i datori di lavoro (associazioni, società sportive, ecc.) a richiedere tale certificato per verificare l'assenza di condanne per reati di abuso, sfruttamento o maltrattamento di minori.
- Devono presentare il certificato tutti coloro che lavorano o prestano servizio con contatto diretto e regolare con minorenni in ambito sportivo.
- Si desume che anche il minorenni che lavora a contatto con altri minorenni deve richiedere l'apposito certificato all'Ufficio del casellario della Procura della Repubblica e presentarlo all'ASD/SSD.

### POLITICHE DI SAFEGUARDING

La minore età del soggetto impiegato nello svolgimento delle mansioni lavorative non esime l'ente sportivo dall'adottare Modelli Organizzativi e Codici di Condotta, nonché nominare la figura del proprio Responsabile Safeguarding, la cui validità si ricorda essere pari ad un quadriennio e la cui nomina deve essere comunicata agli enti affiliati.



## Lavoro sportivo dei minorenni (segue)

### OBBLIGO ACCERTAMENTO SANITARIO

- In base a quanto disposto dall'art. 8 L. 17.10.1967, n. 977, e dal D.Lgs. 345/1999, ogni minore deve essere sottoposto a:
  - **visita medica preventiva** prima dell'assunzione;
  - **visite mediche periodiche**, almeno una all'anno.
- Queste visite sono obbligatorie anche se la mansione non presenta rischi evidenti.
- Se la mansione è sottoposta a sorveglianza sanitaria (es. rischio fisico/traumi legati allo sport), la visita è effettuata da un medico competente come disposto dall'art. 41 D.Lgs. 81/2008.
- Se non c'è sorveglianza, la visita può essere eseguita da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (ASL/ATS o medico convenzionato).

#### Tipologie di certificazione

- Il medico emetterà un certificato di idoneità:
  - totale;
  - parziale (ad esempio, con limitazioni sulle ore o tipologia di attività);
  - inidoneità, che vieta l'impiego in quella mansione.
- L'esito (idoneità, prescrizioni, restrizioni) va comunicato per iscritto all'ente sportivo datore di lavoro, al minore ed ai genitori.

### TESSERAMENTO DEI MINORENNI

- Il tesseramento degli atleti minorenni è disciplinato, all'interno della Riforma dello Sport, dall'art. 16, c. 1 D.Lgs. 36/2021 il quale prevede che *"Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso."*
- La richiesta di tesseramento *"può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale"* in quanto considerato un atto di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 320 c.c..
  - Solamente in caso di *"disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate"* si applicano le disposizioni di cui all'art. 316 c.c.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.



## STRUMENTI OPERATIVI

## Documentazione delle erogazioni liberali ad associazioni/ società sportive dilettantistiche

Le erogazioni liberali ad associazioni e società sportive dilettantistiche sono detraibili nella misura del 19% nel limite di € 1.500 per periodo d'imposta ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. i-ter) e 78 Tuir.

Il versamento deve essere effettuato con modalità tracciabile e dalla ricevuta deve essere possibile individuare il beneficiario dell'erogazione e il carattere di liberalità del versamento.

## BENEFICIO FISCALE

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche e dei soggetti Ires in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche **riconosciute ai fini sportivi**.

- Art. 15, c. 1, lett. i-ter) Tuir.
- Art. 78 Tuir.

## RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI

Ai fini dell'individuazione dei soggetti "riconosciuti a fini sportivi", occorre fare riferimento all'**iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## ENTI DESTINATARI

- Per società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono:
  - CONI;
  - federazioni sportive nazionali;
  - enti di promozione sportiva;
  - qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati (Circolare 8.03.2000, n. 43/E, paragrafo 5).

## REQUISITO

Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la **finalità sportiva** e la **ragione** o la **denominazione sociale** dilettantistica (circ. Ag. Entrate 22.04.2003 n. 21, paragrafo 1.1).

## ESCLUSIONE

La detrazione **non spetta per le eventuali quote associative corrisposte**.

## LIMITI DI DETRAIBILITÀ

- La detrazione è calcolata su un importo **non superiore a € 1.500**.
- La detrazione dall'imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad € 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad € 240.000.
- Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 21 (erogazioni liberali ad associazioni e società sportive dilettantistiche).

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

**Erogazioni in contanti**

La detrazione **non spetta** per le erogazioni effettuate in contanti.

## DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

- Il sostenimento dell'onere è documentato dalla **ricevuta del versamento** bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'**estratto conto** della società che gestisce tali carte.
- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata**.
- **È necessario**, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il **carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.



## Documentazione delle erogazioni liberali ad associazioni/ società sportive dilettantistiche (segue)

### Tavola di sintesi

### Documentazione dell'erogazione

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ricevuta del versamento</b> bancario o postale da cui risulti <b>anche il beneficiario</b>.</li> <li>• In caso di pagamento con <b>carta di credito</b>, carta di debito o carta prepagata, <b>estratto conto della banca o della società</b> che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.</li> <li>• Nel caso di pagamento con <b>assegno bancario o circolare</b>, ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, <b>ricevuta rilasciata dal beneficiario</b> dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.</li> <li>• Dalle ricevute deve risultare il <b>carattere di liberalità</b> del pagamento.</li> </ul>

### Esempio

### Ricevuta dell'erogazione rilasciata da ASD

Associazione .....

Via .....

Codice Fiscale .....

....., Ricevuta .....

L'A.S.D. ...., nella persona del rappresentante legale pro-tempore ....., dichiara di avere ricevuto in data odierna (o altra data anteriore) a titolo di erogazione liberale Euro (in cifre) ..... / (in lettere) ....., tramite:

- bonifico bancario su nostro Conto corrente n. ...., presso .....,
- versamento su nostro Conto corrente postale n. ....,
- assegno bancario n. ....

Soggetto donante

Nominativo .....

Indirizzo .....

Cap .....

Comune ..... Provincia .....

C.F. o P.Iva .....

L'A.S.D. .... è iscritta al Registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche (RASD), al numero ..... Dal 31.08.2022 è iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo sport. L'erogazione è detraibile ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. i-ter e 78 Tuir nella dichiarazione annuale dei redditi, da parte delle persone fisiche e giuridiche che hanno effettuato l'erogazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge. L'Associazione ..... attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.

Luogo . . . Il legale rappresentante

Data . . . Firma e timbro (per l'Associazione)

.....



### FACSIMILE DELLA RICEVUTA DELL'EROGAZIONE RILASCIATA DA ASD

#### IMPOSTA DI BOLLO

- Sono esenti da imposta di bollo:
  - atti;
  - documenti;
  - istanze;
  - contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi;
  - estratti;
  - certificazioni;
  - dichiarazioni;
  - **attestazioni poste in essere o richiesti** da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e **dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI**.



## Erogazioni liberali alle ASD-ETS

Qualora l'associazione sportiva abbia la qualifica di ETS sono applicabili le agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Il regime di deduzioni e detrazioni è riconosciuto a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le misure agevolative non sono cumulabili tra loro.

Tavola n. 1

## Agevolazioni per persone fisiche

Beneficiario dell'erogazione	Tipo di liberalità	Agevolazione	Riferimenti normativi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ets<sup>(3)</sup></li> <li>• Onlus</li> <li>• Aps</li> </ul>	Erogazioni in denaro <sup>(1)</sup> e in natura <sup>(2)</sup>	<b>Detrazione</b> di un importo pari al <b>30%</b> dell'erogazione per un importo complessivo non superiore a € 30.000 in ciascun periodo d'imposta.	Art. 83, c. 1, D.Lgs 117/2017
<b>Organizzazioni di volontariato</b>	Erogazioni in denaro <sup>(1)</sup> e in natura <sup>(2)</sup>	<b>Detrazione</b> di un importo pari al <b>35%</b> dell'erogazione nel limite di € 30.000 in ciascun periodo d'imposta.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ets<sup>(3)</sup></li> <li>• Onlus</li> <li>• Aps</li> <li>• <b>Organizzazioni di volontariato</b></li> </ul>	Erogazioni in denaro <sup>(1)</sup> e in natura <sup>(2)</sup>	<p><i>in alternativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deducibilità</b> del reddito complessivo netto del soggetto erogatore <b>nel limite del 10%</b> del reddito complessivo dichiarato.</li> <li>• L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.</li> </ul>	Art. 83, c. 2 D.Lgs 117/2017

Tavola n. 2

## Agevolazioni per Soggetti Ires

Beneficiario dell'erogazione	Tipo di liberalità	Agevolazione	Riferimenti normativi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ets<sup>(3)</sup></li> <li>• Onlus</li> <li>• Aps</li> <li>• <b>Organizzazioni di volontariato</b></li> </ul>	Erogazioni in denaro <sup>(1)</sup> e in natura <sup>(2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deducibilità</b> del reddito complessivo netto del soggetto erogatore <b>nel limite del 10%</b> del reddito complessivo dichiarato.</li> <li>• L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.</li> </ul>	Art. 83, c. 2 D.Lgs 117/2017

## Note

<sup>(1)</sup>La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

<sup>(2)</sup>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28.11.2019 sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (art. 83, c. 2 D.Lgs. 117/2017).

<sup>(3)</sup>Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**Erogazioni liberali alle ASD-ETS (segue)****Esempio****Certificazione per erogazioni liberali in denaro ad ASD con qualifica di APS**

**Certificazione per contributi ed erogazioni liberali di denaro a favore delle APS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, cc. 1 e 2 D.Lgs. 117/2017.**

APS

Associazione sportiva dilettantistica Alfa APS  
Via B. Croce, 101 - 20121 Milano

Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)  
C.F.: 90080578999

Soggetto donante

Bianchi Stefano  
Via Raffaello, 30  
20121 Milano  
Codice Fiscale BNCFSFN60DB157R

Il sottoscritto Rossi Angelo, legale rappresentante della Associazione sportiva dilettantistica Alfa aps, con sede nel comune di Milano c.a.p. 20121 Provincia MI via B. Croce n. , codice fiscale n. 90080578999, riconosciuta con delibera 1520/VI/4, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. ,

**Certifica**

che Bianchi Stefano, con domicilio/sede nel Comune di Milano c.a.p. 20121 provincia , via Raffaello n. 30, codice fiscale BNCFSFN60DB157R, ha corrisposto nel corso dell'anno 2025 la somma di € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo a sostegno dell'attività istituzionale della Associazione sportiva dilettantistica Alfa APS

L'erogazione è stata effettuata mediante:

- assegno bancario n. ....  
 bonifico su conto corrente bancario n. ....  
 conto corrente postale n. 1234

Tale contributo è detraibile o deducibile nella dichiarazione annuale dei redditi, da parte delle persone fisiche e giuridiche che hanno effettuato l'erogazione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

L' Associazione sportiva dilettantistica Alfa APS attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa citata, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.

La presente certificazione è rilasciata per gli usi consentiti dalle sopraindicate vigenti leggi.

Milano, 20.12.2025

Il Legale Rappresentante  
Angelo Rossi

Esente da bollo ex art. 82, c. 5 D. Lgs. 117/2017.

**CERTIFICAZIONE PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO AD ASD CON QUALIFICA DI APS**



## Ravvedimento per tardiva presentazione Modello 770

Mediante l'istituto del ravvedimento operoso è possibile regolarizzare le violazioni commesse dai sostituti d'imposta in sede di predisposizione e presentazione della dichiarazione. La scheda riassume la disciplina in caso di tardiva presentazione del modello 770 o di errori formali commessi da parte dell'ente sportivo.

Violazioni	Termine del ravvedimento	Sanzioni ridotte	
		Edittale	Misura
Tardiva presentazione della dichiarazione Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Art. 13, c. 1, lett. c) D.Lgs. 472/1997	Entro 90 giorni dal termine di invio	1/10 del minimo <sup>(1)</sup> (€ 250,00)	€ 25,00
Errori Formali <sup>(3)</sup> Dichiarazione inesatta	Entro 90 giorni	1/9 del minimo <sup>(2)</sup> (€ 250,00)	€ 27,78
	Entro 1 anno	1/8 del minimo <sup>(2)</sup> (€ 250,00)	€ 31,25
	Oltre 1 anno	1/7 del minimo <sup>(2)</sup> (€ 250,00)	€ 35,71
	Dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da PVC	1/6 del minimo <sup>(2)</sup> (€ 250,00)	€ 41,67
	Successivamente alla consegna del PVC	1/5 del minimo <sup>(2)</sup> (€ 250,00)	€ 50,00

### REGOLARIZZAZIONE

Se le ritenute sono state interamente versate

Per tardiva presentazione della dichiarazione	Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva.	8911
Per omesso versamento delle ritenute	Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - <b>redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale</b>	8947
	Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - <b>redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi</b>	8948
	Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - <b>redditi di capitale</b>	8949
	Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - <b>redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale</b>	8950
	Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - <b>redditi diversi</b>	8951

In caso di regolarizzazione di violazioni riguardanti il versamento delle ritenute, gli interessi legali devono essere versati cumulativamente con la ritenuta stessa.

### Note

- (1) Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il versamento delle ritenute, se non regolarizzate.
- (2) Si applica l'importo minimo di € 500,00 se non sono indicati gli elementi dell'art. 4, c. 2 D.P.R. 322/1998 (per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione).
- (3) La dichiarazione inesatta comprende le seguenti casistiche: non redatta in conformità al modello approvato dall'Amministrazione; con indicazioni errate e/o omesse per l'individuazione del contribuente; con indicazioni errate e/o omesse per la determinazione del tributo; con indicazioni errate e/o omesse per ogni altro elemento utile ai controlli.

**Ravvedimento per tardiva presentazione Modello 770 (segue)****Esempio****Ravvedimento relativo all'omessa presentazione del modello 770/2025**

L'associazione sportiva dilettantistica Alfa ha omesso la presentazione del modello 770/2025, con ritenute regolarmente versate.

L'associazione sportiva dilettantistica Alfa (non avendo ricevuto verifiche e accertamenti relativi all'annualità e all'imposta in questione) esegue il ravvedimento in data 23.12.2025.

<b>Dati</b>	<b>Scadenza originaria</b>	31.10.2025	
	<b>Data ravvedimento</b>	23.12.2025	
	<b>Giorni di ritardo</b>	53	Dal 1.11.2025 al 23.12.2025
	<b>Sanzione</b>	€ 25,00	(€ 250,00 x 1/10)
	<b>Totale sanzione</b>	€ 25,00	Codice tributo 8911, anno 2025

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

**DATI ANAGRAFICI** Alfa nome

data di nascita \_\_\_\_\_ sesso (M o F) \_\_\_\_\_ comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ via e numero civico \_\_\_\_\_

**DOMICILIO FISCALE** Milano **M I** Via Roma, 125

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare** \_\_\_\_\_ codice identificativo

**SEZIONE ERARIO**

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	8911	2025		25,00	
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
codice ufficio _____ codice atto _____					
					+/- <b>SALDO (A-B)</b>
			<b>TOTALE A</b>	25,00 <b>B</b>	25,00

... omissis ...

**FIRMA****SALDO FINALE**

EURO + 25,00

**ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)**

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	<input type="checkbox"/> bancario/postale
giorno _____ mese _____ anno _____	AZIENDA	CAB/SPORTELLI	n.ro _____	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
2 3   1 2   2 0   2 5			tratto / emesso su _____	
			cod. ABI _____	CAB _____

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

**Tavola****Sanzioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (art. 2 D.Lgs. 471/1997)**

Violazione	Sanzioni (per violazioni dal 1.09.2024)
<b>Dichiarazione omessa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>120%</b> dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250.</li> <li>• <b>Da € 250 a € 2.000</b> se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente.</li> </ul>
<b>Dichiarazione tardiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25%, aumentata al triplo (<b>75%</b>) delle ritenute non versate se la dichiarazione omessa è presentata con <b>ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza</b>, e comunque, prima della conoscenza di controlli.</li> <li>• <b>Da € 250 a € 2.000</b> se le ritenute sono state interamente versate.</li> </ul>
<b>Dichiarazione infedele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>70%</b> dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, con un minimo di € 250.</li> <li>• La sanzione è <b>aumentata dalla metà al doppio</b> quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.</li> </ul>
<b>Dichiarazione integrativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25%, aumentata al doppio (<b>50%</b>) delle ritenute non versate se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque, prima della conoscenza di controlli.</li> <li>• <b>€ 250</b> se non sono dovute ritenute.</li> </ul>



## SCADENZARIO

## Principali adempimenti mese di dicembre 2025

Scad. 2025	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 1 dicembre	Accertamento	<p><b>Sospensione comunicazioni</b> - Il D.Lgs. 1/2024 (art. 10) ha previsto la sospensione, dal 1.08 al 31.08 e <b>dal 1.12 al 31.12</b>, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate (comunicazioni concernenti: gli esiti dei <b>controlli automatizzati</b> delle dichiarazioni, gli esiti dei <b>controlli formali</b> delle dichiarazioni, gli esiti della <b>liquidazione</b> delle imposte dovute sui redditi assoggettati a <b>tassazione separata, lettere di invito per l'adempimento spontaneo</b> (cosiddette "lettere di compliance").</p>
Lunedì 15 dicembre	Iva	<p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p><b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<p><b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
Martedì 16 dicembre	Imposte dirette	<p><b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</p> <p><b>Redditi 2025</b> - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre).</p> <p><b>Mod. 770 mensile</b> - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di novembre 2025.</p>



## Principali adempimenti mese di dicembre 2025 (segue)

Scad. 2025	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 16 dicembre (segue)	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai <b>contribuenti mensili</b> per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante <b>dalla dichiarazione annuale</b> con gli interessi.
		<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese ottobre 2025.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Associazioni in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2025, mediante il modello F24.
	Imu	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Inps	<b>Saldo</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2025. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.	
	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.	
	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.	
Rivalutazione del Tfr	<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
Giovedì 25 dicembre <sup>(1)</sup>	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Sabato 27 dicembre <sup>(1)</sup>	Iva	<b>Acconto</b> - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2025.
Mercoledì 31 dicembre	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Regime 398/1991	<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Opzione</b> - Termine per ASD e SSD con proventi da attività commerciale non superiore a € 400.000, per comunicare alla SIAE l'opzione per il regime 398/1991 a decorrere dal 2026.



## Principali adempimenti mese di dicembre 2025 (segue)

Scad. 2025	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 31 dicembre (segue)	Imposta di bollo	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - <a href="#">Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E</a> ).
	Inventario	<b>Magazzino</b> - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
	Inps	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Polizze catastrofali	<b>Obbligo</b> - Termine per le micro e piccole imprese di stipula delle polizze catastrofali.

### Nota<sup>(1)</sup>

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) [D.L. 13.05.2011, n. 70](#)].